

Regolamento unico
di gestione semplificato
del fondo comune
di investimento
aperto armonizzato
ai sensi della direttiva
2009/65/CE

Investiper Cedola Dicembre 2027 Sostenibile

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo di BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (il "**Testo unico della finanza**" o, in breve, il "**TUF**"), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

Indice

A) Scheda identificativa	3
B) Caratteristiche del prodotto	4
1. Scopo, oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche.....	4
2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione.....	7
3. Regime delle spese.....	9
3.1 Spese a carico del Fondo.....	9
3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti	9
C) Modalità di funzionamento	11
I. Partecipazione al Fondo	11
II. Quote e certificati di partecipazione.....	13
III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti	13
IV. Spese a carico della SGR.....	14
V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione.....	14
VI. Rimborso delle quote	15
VII. Modifiche del regolamento	16
VIII. Liquidazione del Fondo	16

A) Scheda identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata del Fondo	<p>Organismo di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) aperto non riservato denominato:</p> <p>INVESTIPER CEDOLA DICEMBRE 2027 Sostenibile (di seguito il "Fondo")</p> <p>La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR, almeno 5 anni prima della scadenza.</p> <p>L'esercizio contabile chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>
Società di gestione del risparmio	<p>BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A. (la "Società di Gestione del Risparmio" o, in breve, la "SGR"), con sede legale in Milano, via Carlo Esterle 9/11, appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, iscritta al n. 9 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, sezione gestori di OICVM, ai sensi del TUF.</p> <p>Il sito internet della SGR è: www.bccrisparmioeprevidenza.it</p>
Depositario	<p>BFF Bank S.p.A. (il "Depositario"), con Sede Legale in Milano, Via Domenichino 5, 20149, e Sede Operativa in Via Anna Maria Mozzoni 1.1, iscritta al n. 5000.5 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la sede del Depositario in Milano, Via Anna Maria Mozzoni 1.1, ove sono altresì disponibili i prospetti contabili del Fondo.</p> <p>Il sito internet del Depositario è: www.bffgroup.com</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, nei soli giorni lavorativi e di Borsa Nazionale aperta.</p> <p>Il valore unitario della quota è pubblicato quotidianamente sul sito internet della SGR www.bccrisparmioeprevidenza.it</p> <p>Sul medesimo sito internet è inoltre pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p>

B) Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) *Scheda Identificativa;*
- B) *Caratteristiche del prodotto;*
- C) *Modalità di funzionamento.*

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

- 1.1 Investiper Cedola Dicembre 2027 Sostenibile è un fondo obbligazionario, privo di parametro di riferimento (benchmark), caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica, con un orizzonte temporale di 5 anni, che prevede l'investimento, fino al 100% del totale delle attività, in strumenti obbligazionari e monetari, nei modi specificati nei commi successivi.
- 1.2 Il Fondo si caratterizza per l'ampia discrezionalità concessa al gestore in termini di politica di investimento e presenta un livello di rischio medio, decrescente, nella sua componente legata ai tassi, con l'avvicinarsi della scadenza dell'orizzonte temporale. Il Fondo mira alla distribuzione di una cedola annuale, secondo la tempistica prevista all'articolo 2 della presente parte B.
- 1.3 Il Fondo mira a promuovere le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. A tal fine, la SGR integra nel processo di analisi finanziaria i criteri legati ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Environmental, Social and Governance – "ESG").
- 1.4 La composizione del portafoglio è orientata ad investimenti in strumenti obbligazionari e monetari, di emittenti sovranazionali, governativi, o societari, aventi un merito creditizio anche molto rischioso. Le aree geografiche d'investimento potranno essere i Paesi sviluppati (OCSE) e i Paesi emergenti (non OCSE).
- 1.5 La partecipazione al Fondo comporta dei rischi riconducibili a una possibile variazione del valore della quota, che a sua volta è influenzata dalle oscillazioni delle quotazioni degli strumenti finanziari che compongono il portafoglio del Fondo. La variabilità del valore unitario della quota del Fondo è, in ogni caso, determinata dall'andamento dei mercati in cui sono investite le attività del Fondo stesso; conseguentemente, non può essere garantito alcun livello di rendimento predefinito.
- 1.6 La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.
- 1.7 I certificati di partecipazione non sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato.
- 1.8 Il Fondo effettua investimenti in strumenti finanziari quotati in mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 64-quater, comma 2, del TUF, e a quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario e iscritti nell'apposito elenco tenuto dall'ESMA, quelli indicati nella lista, approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo, indicati nel presente Regolamento. Ai fini di cui al precedente paragrafo, possono essere considerati quotati, gli strumenti finanziari destinati a quotazione considerati equipollenti ai titoli quotati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
- 1.9 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nei successivi paragrafi circa l'indirizzo degli investimenti, può essere investito anche in:

- (i) strumenti finanziari non quotati, in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo;
- (ii) strumenti finanziari del mercato monetario non quotati, in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo;
- (iii) depositi bancari, in misura non superiore al 10% del totale dell'attivo;
- (iv) strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività in quanto emessi da Stati aderenti all'O.C.S.E., a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. L'ammontare massimo investibile è stabilito in misura del 100% del totale dell'attivo;
- (v) parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), anche gestiti dalla SGR o da altre società legate alla prima tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquistare siano compatibili con quelli del Fondo acquirente. In ogni caso, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR collegati acquisiti. L'ammontare massimo investibile è stabilito in misura del 10% del totale dell'attivo.

Con l'osservanza della normativa vigente, possono essere effettuati sia investimenti in titoli denominati in Euro sia investimenti in titoli denominati in valute estere.

È escluso l'investimento in quote di fondi chiusi.

- 1.10 La SGR nella selezione degli strumenti finanziari, potrà investire in titoli denominati in valuta estera, orientandosi a mantenere residuale, tramite operazioni di copertura, la componente di rischio di cambio rispetto al totale dell'attivo del Fondo. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio WM/Reuters rilevati giornalmente alle ore 16 di Londra e pubblicati dai maggiori *data-provider*.
- 1.11 La SGR attua una politica di investimento che verrà determinata in relazione all'andamento ed alle prospettive delle economie e dei mercati finanziari dei singoli Paesi o di determinate aree geografiche, potendo costituire l'investimento verso emittenti di uno stesso Paese ovvero di una stessa area geografica o di uno stesso settore merceologico anche la totalità del patrimonio del Fondo.
- 1.12 Nell'attuazione di tale politica il Fondo potrà essere investito, nell'interesse dei partecipanti in obbligazioni ed in altri strumenti finanziari. Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi nei Paesi aderenti al Fondo Monetario Internazionale.
- 1.13 Il Fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari classificati di adeguata qualità creditizia (c.d. *investment grade*) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*. Peraltro, il portafoglio potrà essere investito fino al 50% in titoli molto rischiosi con *rating* non *investment grade*.
- 1.14 Per il conseguimento dell'obiettivo d'investimento possono essere utilizzati, nel rispetto della vigente normativa, anche strumenti finanziari derivati (compresi contratti a termine su tassi di cambio), nonché tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari. Il limite massimo di utilizzo complessivo di strumenti finanziari derivati, sia per finalità di copertura che per finalità di investimento, è del 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti finanziari

derivati per finalità di investimento non potrà comunque superare il 100% del valore netto del Fondo. L'utilizzo di strumenti derivati implica l'assunzione di ulteriori rischi specificamente collegati al rischio di mercato, ai rischi di gestione, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di errori di prezzo o impropria valutazione dei derivati e al rischio che i derivati possano non essere perfettamente correlati con gli attivi, i tassi di interesse e gli indici sottostanti. L'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento consente, inoltre, di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (cd. effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola può avere un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito. È escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per assumere posizioni corte nette.

- 1.15 Lo stile di gestione adottato dalla SGR è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente di titoli obbligazionari selezionati sulla base di criteri fondamentali, con una vita residua media correlata all'orizzonte temporale del Fondo. Nel corso della vita del prodotto, si procederà ad un attento monitoraggio volto a verificare:
- la stabilità e solvibilità degli emittenti;
 - una vita residua media degli strumenti finanziari compatibile con l'orizzonte temporale del Fondo;
 - profili di liquidità degli investimenti coerenti con l'impegno di distribuzione dei proventi.
- 1.16 Alla scadenza dell'orizzonte temporale di riferimento, la SGR potrà deliberare la fusione per incorporazione del Fondo in altro fondo caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile ovvero potrà deliberare, in conformità con quanto previsto dal successivo paragrafo I.1 della Sezione C) del presente Regolamento, la riapertura delle sottoscrizioni di quote del Fondo per un Periodo Successivo di Offerta, all'esito del quale prenderà avvio nuovo periodo degli investimenti, secondo un orizzonte temporale e una politica di investimento analoga a quella prevista dal presente paragrafo. In tale ultimo caso, la SGR fornirà preventivamente ai partecipanti al Fondo apposita e dettagliata informativa mediante avviso pubblicato secondo le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, e indicate nella Scheda Identificativa del presente Regolamento. In caso di fusione, la SGR provvederà a fornire ai partecipanti al Fondo apposita informativa secondo le modalità e le tempistiche previste dalla vigente normativa di riferimento.
- 1.17 Alla scadenza dell'orizzonte temporale di riferimento, qualora la SGR non deliberi la riapertura delle Sottoscrizioni del Fondo e l'avvio di un nuovo periodo degli investimenti secondo quanto previsto al precedente paragrafo, il Fondo adotterà una gestione di tipo monetario, intendendo con tale tipologia l'investimento in titoli di cui al paragrafo 1.4 con una vita residua media inferiore ai 12 mesi.
- 1.18 Metodi di tipo quantitativo possono essere utilizzati per il controllo dei rischi e l'ottimizzazione del profilo rischio/ rendimento e sono di supporto alle menzionate analisi.
- 1.19 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitto di interessi e di quanto sopra indicato circa l'indirizzo e la politica di investimento, può essere investito in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR.
- 1.20 La SGR non potrà negoziare beni o titoli con altri fondi dalla medesima gestiti.
- 1.21 Resta comunque ferma la facoltà della SGR di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti al Fondo.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1 Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. I proventi realizzati dal Fondo sono distribuiti ai partecipanti secondo le seguenti modalità.

2.2 I proventi oggetto di distribuzione sono costituiti dalla somma algebrica di componenti positive e negative del reddito del periodo di riferimento. Le componenti positive sono costituite dagli interessi attivi e dai dividendi maturati nello stesso periodo sugli strumenti finanziari, sulle disponibilità liquide e su qualsiasi altra attività finanziaria che presenti una componente di "interesse" chiaramente identificata nella propria struttura. Le componenti negative sono invece rappresentate dagli eventuali interessi passivi, dagli oneri di gestione e dalle imposte a debito dell'esercizio.

Più precisamente, il provento è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale del Rendiconto del Fondo redatto in relazione al periodo di riferimento:

- A 1. Proventi da Investimenti su strumenti finanziari quotati
- B 1. Proventi da Investimenti su strumenti finanziari non quotati
- F 1. Proventi operazioni pronti contro termine e assimilati
- I 1. Interessi attivi su disponibilità liquide
- I 2. Altri ricavi
- L 1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
- L 3. Altre imposte
- G. Oneri finanziari
- H. Oneri di gestione.

La SGR distribuisce ai partecipanti almeno il 10% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante ai sensi del successivo paragrafo 2.4. La SGR distribuisce le cedole annualmente per il periodo di riferimento 1 gennaio – 31 dicembre, a decorrere dal termine dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2023 e sino al termine dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2027. Le relative date di riferimento risultano essere, pertanto, le seguenti:

- il 31 dicembre 2023
- il 31 dicembre 2024
- il 31 dicembre 2025
- il 31 dicembre 2026
- il 31 dicembre 2027

L'ammontare dei proventi oggetto di distribuzione potrebbe essere superiore al risultato conseguito dal Fondo in termini di variazione assoluta (positiva) del valore unitario della quota nel relativo periodo di riferimento. La parte dei proventi distribuita in eccedenza rispetto alla variazione positiva del valore della quota nel periodo di riferimento e che non sia riconducibile a risultati positivi (in termini di variazione del valore della quota) conseguiti dal Fondo in periodi precedenti e non distribuiti, rappresenta, anche a fini fiscali, una restituzione di capitale, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse, bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse. Rappresenta, inoltre, una restituzione di capitale, anche a fini fiscali, la parte dei proventi distribuiti fino a compensazione di eventuali risultati negativi (in termini di variazione del valore della quota) di periodi precedenti; anche tale restituzione non comporterà un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse, bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

2.3 Oltre a quanto previsto al paragrafo 2.2, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la distribuzione di un importo superiore al controvalore dei proventi derivanti dalle voci sopra

elencate, anche non rivenienti da proventi effettivamente realizzati, purché l'importo complessivo distribuito sia coerente con la redditività del portafoglio sull'intero orizzonte temporale del Fondo. Tale importo, ove distribuito in eccedenza rispetto alla variazione positiva del valore della quota nel periodo di riferimento e non riconducibile a risultati positivi (in termini di variazione del valore della quota) conseguiti dal Fondo in periodi precedenti e non distribuiti, rappresenta, anche a fini fiscali, una restituzione di capitale, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse, bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

- 2.4 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.2 i partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.
- 2.5 L'ammontare dei proventi conseguiti a tutto il 31 dicembre di ogni anno spettante a ogni quota nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della relazione di gestione redatta entro 4 (quattro) mesi dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo.
- 2.6 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti secondo le modalità di pagamento indicate dal partecipante. Qualora il partecipante richieda la corresponsione dei ricavi secondo modalità diverse dall'accredito in conto corrente ciò avverrà a rischio e spese del sottoscrittore.

Su richiesta del partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

- 2.7 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.
- 2.8 A decorrere dall'esercizio 2028 il Fondo cesserà di essere a distribuzione dei proventi e diverrà a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati a partire dall'esercizio 2028 non saranno pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma resteranno compresi nel patrimonio del Fondo.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEL FONDO

3.1.1 Le spese a carico del Fondo sono le seguenti:

A. Il compenso annuo della SGR, costituito da:

i. una provvigione di gestione

La provvigione di gestione viene calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo. L'importo della provvigione di gestione è prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo, il primo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. Detta provvigione è applicata al Fondo in misura pari allo 0,60%.

ii. una commissione per il calcolo del valore della quota

La commissione per il calcolo del valore della quota è calcolata giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,0525%, ed è corrisposta annualmente.

Dal compenso annuo della SGR sarà in ogni caso dedotta la remunerazione complessiva dalla medesima già percepita per la parte del patrimonio del Fondo eventualmente investita in OICR collegati.

B. Il compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, corrisposto annualmente e calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,0975%.

C. Gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari ed altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo.

D. Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote.

E. Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza.

F. Le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi incluso quello finale di liquidazione).

G. Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (ad es. le spese di istruttoria).

H. Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo.

I. Gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

J. I "contributi di vigilanza" che la SGR è tenuta annualmente a versare alla Consob per il Fondo.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta pari al giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

3.2.1 In relazione alla partecipazione al Fondo, sono a carico dei partecipanti i seguenti oneri:

A. La SGR in sede di rimborso delle quote del Fondo si riserva di applicare, a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo Iniziale di Offerta e alla data del 31 dicembre 2027, una commissione di antidiluizione pari all'1,00% del

corrispettivo del rimborso, in quanto trattasi di Fondo con un orizzonte di portafoglio definito e composto di titoli che possono registrare momenti di illiquidità. La commissione di antidiluzione indica un onere che, al momento del saldo del rimborso delle quote, sarà dedotto dall'ammontare del rimborso per riflettere il costo della cessione dei titoli in portafoglio sostenuto per soddisfare la richiesta di rimborso stesso, al fine di evitare pregiudizio ai sottoscrittori del Fondo e accreditata al Fondo medesimo.

- B. I diritti fissi relativi ad ogni operazione di sottoscrizione per un ammontare pari a Euro 2.
 - C. Gli oneri riguardanti il rimborso di spese sostenute dalla SGR per l'emissione di certificati pari a Euro 20.
 - D. Le imposte e le tasse eventualmente dovute in relazione alla sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.
- 3.2.2 Gli importi di cui alle precedenti lett. B), C) e D) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso secondo le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione del calcolo del valore della quota.
- 3.2.3 I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) *Modalità di funzionamento*

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) *Scheda Identificativa;*
- B) *Caratteristiche del prodotto;*
- C) *Modalità di funzionamento.*

I. PARTECIPAZIONE AL FONDO

I.1 PREVISIONI GENERALI

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il Periodo Iniziale di Offerta ovvero durante ciascun Periodo Successivo di Offerta, come tempo per tempo deliberato dalla SGR. La SGR si riserva la facoltà di:
 - i) prorogare il Periodo Iniziale di Offerta e ciascun Periodo Successivo di Offerta;
 - ii) anticipare la chiusura del Periodo Iniziale di Offerta e di ciascun Periodo Successivo di Offerta.

Le date di inizio e fine del Periodo Iniziale di Offerta nonché di ogni Periodo Successivo di Offerta, le eventuali variazioni o proroghe dei relativi termini di durata, e le date di inizio e fine degli eventuali Periodi Successivi di Offerta saranno comunicate al pubblico mediante apposita pubblicazione sul sito internet della SGR.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante, dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 8 (otto) notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Nel caso di assegni (bancari e circolari) il giorno di valuta è il terzo giorno lavorativo successivo alla trasmissione al Depositario.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30, comma 6, del TUF.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo, la valuta coincide con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

I.2 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari ad Euro 500 (cinquecento).
2. La sottoscrizione può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto;
 - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
5. Le operazioni di emissione delle quote avvengono con frequenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento, nell'ambito del Periodo Iniziale di Offerta e/o dei Periodi di Offerta Successivi ovvero in occasione di operazioni di reinvestimento dei proventi ai sensi del paragrafo 2.6 della precedente parte B).
6. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

I.3 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI ISTITUITI DALLA SGR

1. Contestualmente al rimborso delle quote di un fondo gestito della SGR, con esclusione dei fondi che prevedono la distribuzione periodica di una cedola, il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote del Fondo.

2. Le operazioni di passaggio possono essere effettuate direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio possono avvenire per richiesta scritta.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i fondi con la seguente modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 8:00;
 - il giorno della sottoscrizione delle quote del Fondo coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il giorno successivo a quello di determinazione del valore del rimborso.
5. Non possono essere effettuate operazioni di passaggio dal Fondo ad altri fondi della SGR.

II. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi a scelta del partecipante.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati fisici nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni, la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal giorno di riferimento.

III. ORGANI COMPETENTI AD EFFETTUARE LA SCELTA DEGLI INVESTIMENTI

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere

la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. SPESE A CARICO DELLA SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente alla durata del Periodo Iniziale di Offerta, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 (cinque) euro.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. RIMBORSO DELLE QUOTE

VI.1 PREVISIONI GENERALI

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo Paragrafo 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 8 (otto).
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare, in caso di richieste di rimborso proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5 (cinque) % del valore complessivo del Fondo e/o ad Euro 2 (due) milioni o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 (dieci) giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso potrà essere determinato sulla base del valore unitario della quota del settimo giorno successivo a quello della richiesta. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
 - contante;
 - bonifico;
 - assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

VII. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 (quaranta) giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Il partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. La SGR potrà chiedere alla Banca d'Italia termini di efficacia ridotti qualora le modifiche realizzino un migliore funzionamento del Fondo e siano realizzate nell'interesse dei partecipanti.
6. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e, in particolare, in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
 3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) Il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro 3 (tre) mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.



BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.

Via Carlo Esterle n. 9/11

20132 Milano

t. +39 02 430281

f. +39 02 43811701

email: info@bccrp.bcc.it

sito web: www.bccrisparmioeprevidenza.it